

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
16 marzo 2012

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di marzo alle ore nove.
In Milano, Via Romagnosi n. 5.

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

- Rossi Mauro, nato a Comignago (NO) l'8 novembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

-- "ISP SEC. 4 S.r.l." con unico socio, con sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05936010965, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1859993, con capitale sociale di euro 42.038 i.v., soggetta alla direzione e coordinamento di "INTESA SANPAOLO S.p.A."

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della presente assemblea, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- Modifiche statutarie.

Aderendo a tale richiesta, io notaio faccio constare per atto pubblico quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea in conformità del vigente statuto sociale il richiedente, il quale richiede a me notaio di fungere da segretario per la verbalizzazione della presente assemblea e constata che la stessa, benché non convocata nei modi e nei termini previsti dal vigente statuto sociale, è validamente costituita in forma totalitaria, essendo presenti:

- l'Amministratore Unico Rossi Mauro sopra costituito;

- per il Collegio Sindacale: i sindaci effettivi Nicola Bruni presidente del Collegio collegato in teleconferenza; Eugenio Mario Braja collegato in teleconferenza; Giuseppe Dalla Costa qui presente;

- l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, e precisamente:

-- "INTESA SANPAOLO S.p.A.", titolare di una quota di nominali euro 42.038 (quarantaduemilatrentotto) qui in persona del delegato Manuela Campagnoli giusta delega in data 15 marzo 2012.

Il Presidente, dato atto che tutti i presenti si sono dichiarati informati sull'argomento di cui all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla sua discussione, passa alla trattazione dello stesso esponendo all'assemblea le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto sociale, che prevede tra l'altro la modifica della denominazione in "ISP OBG S.r.l." e dell'oggetto sociale, mentre rimarranno fermi ed invariati la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali; passa quindi ad illustrare agli intervenuti il nuovo testo proposto.

Segue in argomento esauriente discussione, a conclusione della quale l'assemblea, con il voto palese e favorevole dell'unico socio,

delibera:

- di modificare la denominazione dall'attuale in "ISP OBG S.r.l.";

- di modificare l'oggetto sociale come segue:

"La Società ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, mediante l'acquisto a titolo oneroso, da banche, di crediti ipotecari residenziali o commerciali, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, e/o di ulteriori attivi idonei, in conformità alla predetta disciplina, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre. In conformità alle disposizioni di legge applicabili alle obbligazioni bancarie garantite, i crediti e/o i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dall'art. 7-bis della Legge n.130 del aprile 1999, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e/o nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 1999. In conformità alle disposizioni della predetta Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, i crediti e titoli acquistati dalla Società nell'ambito di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni nel cui contesto la Società abbia prestato garanzie, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e/o titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento.";

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale nella formulazione illustrata dal Presidente, statuto che tiene conto anche delle modifiche sopra deliberate, fermi ed invariati la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali; detto documento previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore nove e mi-

nuti venti.

Del presente atto ma non dello statuto allegato per espressa dispensa avutane dalla parte, io notaio ho dato lettura al comparente e all'assemblea, che lo hanno approvato; quindi il comparente lo sottoscrive con me notaio essendo le ore nove e minuti ventidue.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per quattro intere facciate e fin qui della quinta.

F.to Mauro Rossi

F.to Luigi Augusto Misericocchi notaio

STATUTO

1°) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ISP OBG S.r.l."

La società fa parte del Gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" , iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniranno alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette.

2°) - La Società ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, mediante l'acquisto a titolo oneroso, da banche, di crediti ipotecari residenziali o commerciali, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, e/o di ulteriori attivi idonei, in conformità alla predetta disciplina, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre. In conformità alle disposizioni di legge applicabili alle obbligazioni bancarie garantite, i crediti e/o i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dall'art. 7-bis della Legge n.130 del aprile 1999, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e/o nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 1999. In conformità alle disposizioni della predetta Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, i crediti e titoli acquistati dalla Società nell'ambito di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni nel cui contesto la Società abbia prestato garanzie, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi , o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti

e/o titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. La Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento.

3°) - La società ha sede legale in Milano.

Potranno essere istituite e soppresse filiali in Italia.

4°) - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

5°) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

6°) - Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in Euro 42.038 (quarantaduemilatrentotto) diviso in quote ai sensi di legge.

7°) - Sino alla data in cui sia intervenuto il rimborso integrale delle obbligazioni bancarie emesse nell'ambito della prima operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la Società abbia acquistato crediti e titoli ed abbia prestato garanzie ai sensi dell'oggetto sociale, nonché il soddisfacimento dei diritti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura tra l'altro dei rischi relativi al tasso di interesse insiti nei crediti e nei titoli acquistati, e degli altri contratti accessori ed il pagamento degli altri costi dell'operazione (il "Periodo di Lock-up"), nessun socio potrà cedere, trasferire, alienare o compiere alcun altro atto di disposizione a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, senza il preventivo consenso scritto del rappresentante dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nell'ambito della suddetta operazione - che non potrà essere irragionevolmente negato- fermo restando che sia prima sia dopo tale data, (i) le quote sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci, (ii) nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di società controllanti, controllate dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa, a condizione che il relativo atto di trasferimento sia sottoposto alla condizione risolutiva della perdita da parte della società cessionaria dello status di società controllante, controllata dalla società cedente o assoggettata a comune controllo con la stessa.

Durante il Periodo di Lock-up, il rifiuto del consenso ad un atto di disposizione ai sensi di quanto precede non costituirà causa di recesso.

Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, il socio che intenda cedere, trasferire, alienare a terzi non soci, o compiere alcun atto di disposizione a terzi non soci, a qualunque titolo della quota sociale di cui lo stesso è titolare (per atto di disposizione intendendosi anche la costituzione di diritti reali sulla quota), o parte della stessa, dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicati il valore nominale della quota, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, me-

diante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del valore nominale della quota per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui le quote complessivamente richieste dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al valore nominale della quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora le quote complessivamente richieste dai soci che intendono esercitare la prelazione siano inferiori a quelle offerte, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicate agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le quote saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

8°) - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'amministrazione nei termini e nei modi da lei ritenuti convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi in misura legale, fermo il disposto dell'art. 2466 C.C..

9°) - Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10°) - L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto.

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea le deliberazioni relative alla partecipazione della Società ad operazioni di emissioni di obbligazioni bancarie garantite successive alla prima, fermo restando che nel caso la Società abbia già partecipato a operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite che non siano state integralmente rimborsate, la deliberazione dell'Assemblea avverrà in ogni caso nel rispetto delle previsioni dei contratti precedentemente stipulati dalla Società nell'ambito di tali operazioni.

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda, convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando ad esse partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le decisioni dei soci che per legge o per statuto non debbano assumersi con deliberazione assembleare possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto da tutti i soci a favore di una proposta di delibera inviata da un qualsiasi amministratore o da un socio.

11°) - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

12°) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario anche non socio.

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea della Società si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di as-

semblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

13°) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o di cinque Amministratori, anche non soci, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

La nomina dei Consiglieri avverrà, salvo unanime deliberazione dell'Assemblea, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo da uno a tre nel caso di Consiglio costituito da tre membri e da uno a cinque nel caso di Consiglio costituito da cinque membri. Ciascun socio potrà votare solamente per una delle liste; non è ammesso il voto divergente. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, fino al numero complessivo dei consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno poi assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e poi disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i tre o cinque quozienti più elevati. In caso di parità di voti risulterà eletto quello più anziano di età. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea ed anche a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

14°) - Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'Assemblea, nomina, tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, un consigliere nel caso di Consiglio composto di tre membri ovvero due consiglieri nel caso di Consiglio composto di cinque membri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e si dovrà provvedere a convocare senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente se nel corso dell'esercizio viene a cessare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea.

15°) - Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia od in

altro Stato dell'Unione Europea, quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è di regola inviata, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, telegramma, telex o messaggio di posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattr'ore.

16°) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, dal consigliere più anziano di età.

In deroga a quanto precede le riunioni possono essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

17°) - Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Con riferimento a ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e relative norme di attuazione, le deliberazioni inerenti le materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori:

- l'acquisto di crediti pecuniari e di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- l'assunzione di finanziamenti subordinati volti a finanziare l'acquisto dei crediti e titoli di cui al punto che precede;
- la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999;
- i criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della Società, nonché per la sostituzione degli attivi idonei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei;
- la conclusione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori;
- la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nonché delle altre liquidità della Società e comunque nei limiti posti dalla legge;
- la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di qualsivoglia atto, contratto, accordo e documento necessario in relazione ai punti che precedono e in generale per il buon fine

dell'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

- la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

- la nomina e la revoca di mandatari e procuratori ad negotia della Società, anche in relazione agli atti ed alle operazioni di cui al successivo comma del presente articolo, in quest'ultimo caso solo laddove la nomina di tali mandatari e procuratori sia prevista o consentita ai sensi dei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Le deliberazioni inerenti alle materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della totalità degli Amministratori meno uno:

- la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti e titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti [e titoli] (anche singolarmente considerati e ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi) al di fuori delle ipotesi previste nei contratti ed accordi conclusi dalla Società, nel contesto di tale operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, e fatto comunque salvo quanto previsto all'ultimo alinea del precedente comma del presente articolo.

18°) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

19°) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico avrà facoltà di nominare mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico vengono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzato dall'Assemblea.

20°) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381, commi 3, 5 e 6 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5 c.c..

21°) - La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o

all'Amministratore Unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona e dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

22°) - I membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, coloro che ricoprono particolari cariche in conformità all'atto costitutivo e allo statuto, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dall'Assemblea o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile.

23°) - L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Ai Sindaci spetterà il compenso deliberato dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 16.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione.

Per la nomina, compiti, poteri e responsabilità valgono le disposizioni in materia di società per azioni.

24°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea adottando criteri di prudenza, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

25°) - L'Assemblea delibera sulla distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio, fermo restando che la Società non potrà distribuire dividendi se non nei limiti in cui la propria liquidità ecceda l'importo complessivo delle obbligazioni dalla stessa assunte, ivi comprese le garanzie prestate dalla Società e le altre obbligazioni da essa assunte nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite alle quali essa partecipi.

26°) - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

27°) - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e quelle di cui all'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e relative norme di attuazione; qualora nulla le stesse prevedano si fa riferimento alle norme dettate per le società per azioni.

Milano, li 16 marzo 2012

F.to Mauro Rossi

F.to Luigi Augusto Miserocchi notaio